



COMUNE DI ROVIANO

REVISORE UNICO

VERBALE N. 19/2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
"SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIAO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE 2025-2027".

L'anno duemilaventicinque, mese di marzo, giorno quattordici - 14.03.2024 - alle ore venti – 20:00 - il Revisore Unico Rag. Roberto Romagna, nominato per il triennio 2024-2026 con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2024, dopo aver esaminato la "RICHIESTA DI PARERE – SEZIONE 3.3 DEL PIAO" pervenuta via PEC dall'Ente con " Prot. N.1339 del 10 -03-2025"

RILASCIA

Il parere in oggetto.

Il verbale viene chiuso alle ore ventuno – 21:00 – sottoscritto digitalmente e inviato via PEC all'indirizzo comuneroviano@pec.it

Copia dello stesso verrà acquisito agli atti del Revisore e trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario e al Segretario Comunale.

Il Revisore Unico
Rag. Roberto Romagna

Firmato digitalmente da: Roberto Romagna
Ruolo: Ragioniere Commercialista
Organizzazione: ODCEC FROSINONE/92047800609
Luogo: Frosinone
Data: 14/03/2025 21:47:14



COMUNE DI ROVIANO

REVISORE UNICO

Verbale_parere n. 19/2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
"SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIAO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE 2025-2027".

Il sottoscritto Rag. Roberto Romagna, Revisore Unico del Comune di Roviano (RM), nominato per il triennio 2024-2026 con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2024, dopo aver esaminato "RICHIESTA DI PARERE – SEZIONE 3.3 DEL PIAO" pervenuta via PEC dall'Ente con " Prot. N.1339 del 10 -03-2025" redige di seguito il proprio motivato parere:

VISTO

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91 D.Lgs. n. 267/2000 dispone che *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 dispone che *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dall'organo di revisione nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente; l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: - - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

PRESO ATTO

- che il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- che l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

CONSIDERATO

- che con l'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001. Il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del d.m. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale. Ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, d.m. 132/2022),

VISTI:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in*

vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."; -

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- il DM 132/2022 di attuazione dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, e del DPR 24 giugno 2022, n. 81;

RILEVATO

- che i Responsabili hanno attestato, come indicato nel testo della sottosezione 3.3. del Piao, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

VISTA

- la sottosezione del Piao 3.3 Fabbisogno del personale 2025/2027 inviata in data 25.03.2023 con le relative tabelle di calcolo;

PRESO ATTO CHE L'ENTE:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006; -
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

CONSIDERATE

- le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

RILEVATO

- che con il presente atto sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

ACCERTA

- che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027, quale sezione 3.3. del Piao, in applicazione dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM 132/2022 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- il mantenimento dell'equilibrio pluriennale come evidenziato dai dati di bilancio di previsione 2025/2027;
- la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita;

ESPRIME

Il proprio **parere favorevole** alla sottosezione 3.3 del PIAO avente ad oggetto ***"Piano triennale dei fabbisogni di personale"***.

Si allegano i prospetti 1) e 2) ricevuti dall'Ente che formano parte integrante del presente parere.

Frosinone, 14 marzo 2025.

Il Revisore Unico

Rag. Roberto Romagna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Romagna', written over a light blue horizontal line.

Firmato digitalmente da: Roberto Romagna
Ruolo: Ragioniere Commercialista
Organizzazione: ODCEC FROSINONE/92047800609
Luogo: Frosinone
Data: 14/03/2025 21:47:15

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

Anno 2025

È programmata una assunzione di un' ulteriore unità di operatore esperto a tempo indeterminato e parziale (30 ore) a partire da luglio 2025, da assegnare all'Area Tecnica, per migliorare la manutenzione ed il decoro degli spazi comunali e delle aree adibite al pubblico.

E' prevista l'assunzione di un agente di polizia locale a tempo determinato, per n. 20 ore settimanali per attività di vigilanza, non superiore a tre mesi, Cat. C, secondo la vigente normativa in materia, rispettando i limiti previsti dall'art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011; dall'art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012.

Per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale il Comune di Roviano si riserva la facoltà di avvalersi nel 2025 di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, mediante contratti a tempo determinato, scavalco d'eccezione, per garantire funzioni essenziali.

Anno 2026

è programmata l'assunzione di un istruttore tecnico/amministrativo/contabile, (ex categoria C1), a tempo pieno e indeterminato, da impiegare a supporto trasversale dei 3 responsabili funzionali da effettuarsi, tramite scorrimento di graduatorie disponibili, attivazione della mobilità o espletamento di concorso.

E' prevista l'assunzione di un agente di polizia locale a tempo determinato, per n. 20 ore settimanali per attività di vigilanza, non superiore a tre mesi, Cat. C, secondo la vigente normativa in materia, rispettando i limiti previsti dall'art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011; dall'art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012.

2027

Non sono previste assunzioni

PIANO FABBISOGNO PERSONALE 2025 – 2027

Per una corretta elaborazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2025/2027 del Comune di Roviano, l'attuale normativa in materia di assunzioni del personale nei Comuni prevede:

a) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità finanziaria della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019, art. 33 e smei - D.M. 17.03.2020);

b) il contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, co. 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Roviano appartiene alla fascia demografica b) con popolazione al 31.12.2024 pari a n. 1280 abitanti; conseguentemente il valore soglia applicabile per la valutazione del rapporto tra spesa di personale / entrate correnti è: 28,60% Tabella 1 art. 4 del DM

Sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2021-2023 (valore medio delle entrate correnti, relative agli ultimi tre rendiconti approvati pari ad euro 1.428.803,44) e del FCDE (pari a euro 88.007,36) stanziato a previsione, il valore della soglia percentuale effettivamente raggiunto dal Comune di Roviano è pari a 20,31% collocando l'ente nella fattispecie dei Comuni virtuosi.

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

L'incremento massimo teorico della spesa per assunzioni a tempo indeterminato ammonta ad euro 111.110,94.

Il limite effettivo di spesa di personale è quindi pari ad € 383.467,67 (pari alla spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato più l'incremento massimo teorico di spesa).

Le assunzioni programmate:

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI ACCESSO	TIPOLOGIA CONTRATTO	DI	NUMERO DI POSTI
2025	Operatore esperto (Ex B3) Collaboratore Amministrativo	Scorrimento graduatoria o concorso	Assunzione a tempo parziale 30 ore e indeterminato		1
2026	Istruttore amministrativo	Scorrimento graduatoria o concorso	Assunzione a tempo parziale (30 ore) e indeterminato		1

Si tratta dell'assunzione di:

Nel 2025

- un collaboratore tecnico manutentivo (Operatore Specializzato Area Tecnica) a tempo parziale (30 ore) e indeterminato;

Nel 2026

- un istruttore amministrativo per 30 ore a tempo parziale e indeterminato

La spesa annua per il 2025 considerando l'assunzione a partire dal primo luglio sarà pari a 11.428,79 € al lordo dell'IRAP.

Con la nuova assunzione programmata (1 operatore esperto a 30 ore) quindi si arriverebbe ad una spesa di personale, su base annua, pari ad euro 283.785,52 .

Ai sensi del l'art.1, c.557 quater, Legge n.296/2006 in base al quale: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”* si dà atto del rispetto del tetto di spesa del triennio 2011-13 quantificato in € 286.742,85 sebbene comunque l'articolo 7, comma 1 del DM 2020, prevede che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del dm non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”*.

Con riferimento all'assunzione a tempo determinato si evidenzia che in ogni caso, la somministrazione di lavoro temporaneo rientra nei limiti [dell'art. 9 comma 28 DL 78/2010](#), in base al quale la spesa del lavoro flessibile, ovvero tempo determinato, interinali, collaborazioni, lavoratori socialmente utili ecc. non può superare il 100% della spesa impegnata nel 2009, per i gli enti locali in regola con [il comma 557 e 562 art. 1 Legge 296/2006](#) (50% per gli enti non in regola). Se nel 2009 la spesa impegnata era zero, si può prendere il triennio base 2009-2008-2007.

Secondo la Corte dei Conti Sezione Autonomie, delibera n. 1/2017, nella specifica ipotesi in cui l'amministrazione locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro determinato nel 2009 e nemmeno nel triennio 2007-2009, l'Amministrazione può, con provvedimento motivato, individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l'ente, *“fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti [dall'art 36 commi 2 e ss. del d.lgs. 165/2001](#), e della normativa contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”*.

A tal fine con l'approvazione da parte della Giunta Comunale del presente documento si attesta la necessità della spesa per l'assunzione di un vigile stagionale, per un maggior controllo del territorio in virtù dell'incremento delle manifestazioni culturali e turistiche all'aperto, nonché di un incremento della popolazione dimorante nel comune.

La dichiarazione di non eccedenza del personale:

Si conferma l'assenza di eccedenze o esubero di personale nelle strutture dell'Ente relativamente all'anno corrente come da delibera di giunta n.67/2024

3.3.3 La dichiarazione di regolarità nell'approvazione dei documenti di bilancio:

I documenti di bilancio sono stati regolarmente approvati e tempestivamente trasmessi alla BDAP. In particolare:

- Rendiconto di gestione 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2024.
- Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 04/02/2025

3.3.4 La dotazione organica attuale:

CATEGORIA/AREA	PROFILO PROFESSIONALE	Orario
Operatore esperto	Collaboratore tecnico manutentivo (Operatore Specializzato Area Tecnica) Ex operaio specializzato	1 full time
Area istruttori	Istruttore amministrativo	1 full time
Area istruttori	Agente di polizia locale	1 full time
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	2 Funzionario amministrativo EQ (Ex Istruttore Direttivo Amministrativo - contabile)	2 full time
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	Funzionario Tecnico EQ (ex Istruttore Direttivo Tecnico)	1 part time 30ore
TOTALE		6

Si allega calcolo del limite del personale (all. ...) e verbale del revisore (all...)

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2025

Anno ultimo rendiconto approvato	2023
Numero abitanti	1.242

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2023
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	272.356,73
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
altre spese	0,00
Totale spesa	272.356,73

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	556.178,77	589.177,44	693.402,07
2 - Trasferimenti correnti	489.019,66	559.084,53	631.005,62
3 - Entrate extratributarie	266.062,77	320.343,44	182.136,03
altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	1.311.261,20	1.468.605,41	1.506.543,72
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			1.428.803,44
F.C.D.E.			88.007,36
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			1.340.796,08

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
20,31 %	28,60 %	32,60 %	8,29 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	111.110,94
Totale spesa con incremento massimo	383.467,67

Firmato digitalmente da: Roberto Romagna
 Ruolo: Ragioniere Commercialista
 Organizzazione: ODCEC FROSINONE/92047800609
 Luogo: Frosinone
 Data: 14/03/2025 21:47:15